

DETERMINAZIONE N. 5/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.96/2019 e Comunicazione n.96/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 96/2019 Prot. n. 10987 del 09/08/2019.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTA la cessazione della dott.ssa Teresa Alvaro dall'incarico di Direttore Generale in data 5 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 19, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, applicabile ai direttori delle Agenzie in virtù dell'estensione disposta dall'articolo 2, comma 160 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in seguito alla formazione del nuovo Governo che ha ricevuto la fiducia il 5 settembre 2019;

VISTA la proroga *ex lege* dell'incarico di Direttore Generale in capo alla dott.ssa Teresa Alvaro, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 15 luglio 1994, n. 444, non essendo stato completato il procedimento di nomina del nuovo Direttore Generale entro la data di cessazione dell'incarico della dott.ssa Teresa Alvaro;

VISTA la collocazione a riposo della dott.ssa Teresa Alvaro a decorrere dal 1 gennaio 2020;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 dicembre 2019, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione ha conferito al dott. Francesco Tortorelli l'incarico di Direttore Generale reggente dell'AGID a decorrere dal 1 gennaio 2020 e sino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo Direttore generale;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71

del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 96/2019 del 09/08/2019, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot.n. 10987 riguardante la qualificazione tematica uso delle tecnologie con la quale il segnalante ha rappresentato di non essere riuscito ad ottenere il rilascio del certificato ex art.335 c.p.p. richiesto alla Procura della Repubblica di Bergamo tramite PEC in quanto la predetta Amministrazione ha risposto che: *"la richiesta ed il rilascio del certificato tramite posta certificata/pec è consentita solamente all'indirizzo pec del difensore munito di nomina con studio fuori la provincia di Bergamo"*, mentre per il ritiro dello stesso la Procura ha specificato che è necessario che il richiedente si presenti fisicamente presso gli uffici del Casellario, non essendo consentita la delega;

ESAMINATA la Trattazione n. 96/2019 con la quale l'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale ha effettuato l'istruttoria della segnalazione di cui sopra. A seguito di richiesta di chiarimenti effettuata dall'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale, per altre segnalazioni analoghe dal punto di vista oggettivo e soggettivo, il Ministero della Giustizia – Sistemi informativi Automatizzati ha rappresentato che: *"a partire dal 9 aprile 2018, una nuova versione del sistema P@ss (Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), applicativo finalizzato alla richiesta da parte dei difensori, tramite il Punto di Accesso, della certificazione di cui all'art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa tramite ricezione, su casella pec, di un link per il suo download. Va tuttavia precisato che, non è prevista, allo stato, alcuna obbligatorietà nell'utilizzo del predetto strumento da parte degli Uffici giudiziari, in assenza di espressa disposizione norma-*

tiva. Tale applicativo, tuttora in corso di diffusione ed implementazione, seppure specificamente realizzato per lo svolgimento dell'attività innanzi richiamata, consente di realizzare benefici ulteriori rispetto alla mera erogazione di un servizio, quali permettere la verifica diretta da parte dei difensori dello stato di avanzamento della richiesta e ridurre i costi e la necessità di spostamenti per i beneficiari del servizio. Per i singoli Uffici giudiziari i vantaggi sono rappresentati dalla ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio stesso e dalla garanzia di assistenza applicativa e sistemistica. Un aspetto non secondario riguarda la possibilità di garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni".

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si è ritenuto proporre l'archiviazione della segnalazione per infondatezza poiché non si ravvisano, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 96/2019 predisposta dal Difensore civico per il digitale, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione n.96/2019, e si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 96/2019 e Archiviazione n. 96/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Francesco Tortorelli



Segnalazione n.96/2019 - Trattazione

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Procura della Repubblica di Bergamo-
Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 10987 del 09/08/2019.**

Il segnalante espone la seguente questione:

“Ho chiesto via email un certificato 335 cpp, ho compilato e firmato il loro modulo, ho allegato la mia carta di identità e mi hanno risposto così (secondo loro ci vuole l'Avvocato per aver un certificato 335 cpp, è come se l'ACI mi dicesse che per fare una visura devo delegare un Avvocato!!!) ma queste cazzate all'Italiana quando finiranno?”:

*“Buongiorno La richiesta ed il rilascio del certificato tramite posta certificata/pec è consentita solamente all' indirizzo pec del difensore munito di nomina con studio fuori la provincia di Bergamo. Vedasi modalità di compilazione ed invio della richiesta
http://www.procura.bergamo.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=567&cfp_id_scheda=510.*

Pertanto, si accetta il deposito della domanda, ma per il ritiro del certificato deve presentarsi di persona (no deleghe) al ritiro presso i nostri uffici del Casellario in piazza Dante 2 a Bergamo, o nominare difensore di fiducia con studio non in provincia di Bergamo inviandoci la nomina”.

Esame preliminare

Il segnalante lamenta che la Procura della Repubblica di Bergamo, a seguito della sua richiesta di un certificato tramite PEC, ai sensi dell'art.335 c.p.p., abbia ottenuto come risposta che la predetta richiesta tramite posta elettronica è prevista solo ai fini del deposito della stessa mentre per il ritiro è necessario recarsi personalmente presso gli Uffici del Casellario poiché il rilascio del predetto certificato tramite pec è prevista solo per il difensore munito di nomina con studio fuori la provincia di Bergamo. Per tali motivi il segnalante ritiene che siano stati lesi i suoi diritti di cittadinanza digitale; in particolare, a suo avviso si configurerebbe una violazione dei principi a carattere generale del D.lgs 82/2005 “Codice dell'Amministrazione

Digitale” (di seguito CAD) enunciati dall’art.2 co.1: “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)”; dall’art. 3 co.1 del CAD: “Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”. A ciò si aggiunge l’art. 2 co. 6 del CAD: “Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. **Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico**”.

Preistruttoria

Il certificato è stato richiesto ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura penale ed è finalizzato ad accertare lo *status* di indagato o di persona offesa, mediante estratto dal registro degli indagati.

Sul sito della Procura di Bergamo, accedendo tramite il link:

http://www.procura.bergamo.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=567&cfp_id_scheda=510

Procura della Repubblica presso x +

Non sicuro | procura.bergamo.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=567&cfp_id_scheda=510

Servizi al Giudice

Come Fare Per...

Domande e risposte

Glossario

Richieste online

Come Fare Per...

SCHEDA MODULI

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (EX ART. 335 C.P.P.)

Presso l'**Ufficio Sportello Unico** è possibile depositare istanza per informazioni in merito alla iscrizione **art. 335 co. 3 bis c.p.p.** e allo stato del procedimento (solo per la parte offesa) **art. 335 co. 3 ter c.p.p.** dei procedimenti penali risultanti nei registri della Procura della Repubblica di Bergamo.

La **persona sottoposta ad indagini**, la **persona offesa** da reato ed i rispettivi **difensori con nomina** possono ottenere informazioni, depositando apposita istanza (vedi modulistica) relativa alle iscrizioni ai sensi degli **artt. 335 co. 3 bis c.p.p.** e 110 Disp. Att. c.p.p.

La sola **parte offesa** da reato ed il proprio **difensore con nomina**, possono ottenere informazioni, depositando apposita istanza (vedi modulistica) circa lo stato del procedimento ai sensi degli **art. 335 co. 3 ter c.p.p.** e 110 Disp. Att. c.p.p. **decorso 6 mesi dalla presentazione della denuncia/querela.**

INFORMAZIONI GENERALI

E' possibile agli aventi diritto **non residenti in provincia di Bergamo** di richiedere le notizie sopra esposte risultanti nei registri della Procura di Bergamo anche **a mezzo posta (allegando busta affrancata con indirizzo di spedizione)** o **via email all'indirizzo ex335cpp.procura.bergamo@giustizia.it** inviando il modulo di richiesta compilato (vedi modulistica), allegando:

se depositata dalla **persona offesa**: copia del documento d'identità e copia denuncia/querela con data presentazione/deposito.

se depositata dall' **indagato**: copia del verbale d'identificazione, copia del documento d'identità

se depositato da **difensore**: atto nomina difensore oltre i documenti di cui sopra

IL RITIRO VERRA' EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DAGLI AVENTI DIRITTO PRESSO L'UFFICIO SPORTELLO UNICO O INVIATO TELEMATICAMENTE ALL'INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA (PEC) SOLAMENTE AL DIFENSORE MUNITO DI NOMINA AVENTE LO STUDIO NON IN PROVINCIA DI BERGAMO.

presso il Palazzo della Procura in Piazza Dante 2.

Orari al Pubblico: dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:30 alle 12:00

Piano terra: Sportello Unico

A CHI RIVOLGERSI

troviamo le indicazioni generali sul rilascio di certificazione di eventuali iscrizioni nei registri ai sensi dell'art.335 c.p.p. ; si rileva che: *"E' possibile agli aventi diritto non residenti in provincia di Bergamo di richiedere le notizie sopra esposte risultanti nei registri della Procura di Bergamo anche a mezzo posta (allegando busta affrancata con indirizzo di spedizione) o via email all'indirizzo ex335cpp.procura.bergamo@giustizia.it inviando il modulo di richiesta compilato (vedi modulistica), allegando:*

*se depositata dalla **persona offesa**: copia del documento d'identità e copia denuncia/querela con data presentazione/deposito.*

*se depositata dall' **indagato**: copia del verbale d'identificazione, copia del documento d'identità*

se depositato da **difensore**: atto nomina difensore oltre i documenti di cui sopra.

Mentre per il ritiro del certificato ex art. 335 c.p.p. sul sito è previsto che: **“IL RITIRO VERRA' EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DAGLI AVENTI DIRITTO PRESSO L'UFFICIO SPORTELLO UNICO O INVIATO TELEMATICAMENTE ALL'INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA (PEC) SOLAMENTE AL DIFENSORE MUNITO DI NOMINA AVENTE LO STUDIO NON IN PROVINCIA DI BERGAMO”.**

Da quanto sopra discende, quindi, che il cittadino richiedente il certificato non può ottenere il rilascio dello stesso via PEC perché la modalità di ricezione telematica è prevista solo per i difensori muniti di procura, con studio fuori la provincia di Bergamo.

Ai fini di una valutazione complessiva della fattispecie in esame occorre comunque analizzare il quadro normativo di riferimento.

Dalla lettura dell'art. 335 c.p.p., al comma 3: *“Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta le iscrizioni”*, si evince che le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono **comunicate** alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

Quindi, il primo aspetto da chiarire è legato al fatto che si è in presenza di una “comunicazione” e non di una “notificazione”.

Giova in questo caso soffermarsi sulle differenze tra notificazioni e comunicazioni nel procedimento penale, considerato che il titolo V del libro II del codice di procedura penale dedicato alle notificazioni non fornisce elementi che consentano di comprendere le differenze tra notificazioni e comunicazioni, differenze che devono essere rilevate da un'interpretazione sistemica delle disposizioni normative in materia e, quindi, anche dalla definizione di “comunicazione di atti” contenuta nell'art.64 disp. Att. c.p.p.: *“La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al*

personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale”.

Dall’esame della predetta norma si desume che se con le comunicazioni si fa riferimento a “comunicazioni di atti da giudice a giudice o da giudice a p.m.” e si concretizza, in definitiva, nella trasmissione della copia di un atto, con le notificazioni si fa riferimento invece alla consegna di un atto (o della sua copia) al destinatario persona fisica (o giuridica), realizzata dall’ufficiale giudiziario e con mezzi tecnici idonei. La differenza tra notificazioni, comunicazioni ed avvisi, quindi, consisterebbe nel fatto che le prime sono diverse dalle seconde sia nei destinatari che nelle modalità di inoltro e, rispetto ad esse, gli avvisi si connotano per concretizzarsi nella trasmissione di un atto che contiene una serie di informazioni, dati o elementi tratti da provvedimenti giudiziari emessi o da disposizioni normative, di cui il destinatario viene messo a conoscenza. La questione non è irrilevante, perché, a norma dell’art. 16 del D.L. n. 179/2012, se nel procedimento civile la PEC è utilizzata, in via esclusiva, sia per le comunicazioni che per le notificazioni a cura della cancelleria, nel procedimento penale il legislatore, dopo aver operato un rinvio alle modalità di inoltro telematico previste per il civile come si rileva dall’art.16 co.4 del predetto D.L. : (Allo stesso modo si procede [...]), fa tuttavia riferimento alle sole notificazioni e non anche alle comunicazioni o agli avvisi : “*Allo stesso modo si procede per le notificazioni a*

persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.

Tanto premesso ed interpretando in senso letterale l’art.16 del D.L. n. 179/2012, sembra doversi escludere che sia obbligatorio provvedere con modalità telematiche alle comunicazioni o agli avvisi all’autorità giudiziaria o a persone diverse dai difensori, mentre non sorgono dubbi di sorta nel procedere con modalità telematiche alle notificazioni ed agli avvisi ai difensori (essendo questi ultimi espressamente contemplati dall’art. 148, comma 2 bis, c.p.p.) ed anzi il rinvio alle disposizioni sul procedimento civile contenuto nell’art. 16 cit., nella parte in cui si precisa che esse vanno effettuate “esclusivamente” per via telematica, porta anche a ritenere che tali forme di notificazione siano obbligatorie, sia pur con delle limitazioni per i soggetti destinatari (a persona diversa dall’imputato), che in questo contesto non rilevano.

Inoltre, occorre tener conto di quanto emerso in istruttoria di analoga segnalazione nei confronti della Procura della Repubblica di Venezia sulla progressiva informatizzazione, tramite il c.d. Sistema P@ss, della procedura per la gestione telematica delle richieste di certificati ai sensi dell’art.335 c.p.p., che dovrebbe ovviare alla mancanza di uniformità di procedimento su territorio nazionale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il segnalante ha formulato altre segnalazioni con contenuto analogo in relazione a diverse procure della Repubblica, anche per la segnalazione di cui in oggetto ai fini di una sua valutazione complessiva, si è ritenuto di fare riferimento a quanto già emerso a seguito della nota di richiesta chiarimenti al Ministero della Giustizia, relativamente alla Segnalazione n.33/2019 (Prot.n. 9013 del 28/06/2019).Al riguardo con nota acquisita al protocollo AgID n.13687 del 15 ottobre 2019, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, ha riscontrato rappresentando che: *“a partire dal 9 aprile 2018, una nuova versione del sistema P@ss (Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), applicativo finalizzato alla richiesta da parte dei difensori, tramite il Punto di Accesso, della certificazione di cui all’art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa tramite ricezione, su casella pec di un link per il suo download. Va*

tuttavia precisato che, non è prevista, allo stato, alcuna obbligatorietà nell'utilizzo del predetto strumento da parte degli Uffici giudiziari, in assenza di espressa disposizione normativa. Tale applicativo, tuttora in corso di diffusione ed implementazione, seppure specificamente realizzato per lo svolgimento dell'attività innanzi richiamata, consente di realizzare benefici ulteriori rispetto alla mera erogazione di un servizio, quali permettere la verifica diretta da parte dei difensori dello stato di avanzamento della richiesta e ridurre i costi e la necessità di spostamenti per i beneficiari del servizio. Per i singoli Uffici giudiziari i vantaggi sono rappresentati dalla ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio stesso e dalla garanzia di assistenza applicativa e sistemistica. Un aspetto non secondario riguarda la possibilità di garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni".

Da quanto sopra emerge pertanto che l'applicativo di cui al sistema P@ss relativo alla richiesta della certificazione di cui all'art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa su casella PEC è ancora in fase di implementazione ma, comunque, l'accesso a tali Punti riguarderà esclusivamente i difensori al fine di "...*garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni*".

Il Ministero della Giustizia infatti auspica, con la diffusione progressiva del predetto sistema di gestione telematica, di ottenere in primis l'ottimizzazione delle risorse umane distribuite nei vari Uffici giudiziari nonché la sicurezza nel trattamento delle informazioni connesse con tale tipo di certificazione.

Conclusioni

Tanto premesso, tenendo conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione nel richiamato riscontro fornito all'Agenzia e per tutte le motivazioni già esplicitate nel corso della presente trattazione si propone al Difensore civico per il digitale di procedere alla comunicazione di archiviazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della medesima per infondatezza, dandone comunicazione al Segnalante.

02 gennaio 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 96/2019 – Amministrazione segnalata: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 10987 del 09/08/2019.

Gent.mo Segnalante, è stata esaminata la Sua Segnalazione che riporta la seguente questione: *“Ho chiesto via email un certificato 335 cpp, ho compilato e firmato il loro modulo, ho allegato la mia carta di identità e mi hanno risposto così (secondo loro ci vuole l'Avvocato per aver un certificato 335 cpp, è come se l'ACI mi dicesse che per fare una visura devo delegare un Avvocato!!!) ma queste cazzate all'Italiana quando finiranno?”:*

“Buongiorno La richiesta ed il rilascio del certificato tramite posta certificata/pec è consentita solamente all'indirizzo pec del difensore munito di nomina con studio fuori la provincia di Bergamo. Vedasi modalità di compilazione ed invio della richiesta http://www.procura.bergamo.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=567&cfp_id_scheda=510”.

Pertanto, si accetta il deposito della domanda, ma per il ritiro del certificato deve presentarsi di persona (no deleghe) al ritiro presso i nostri uffici del Casellario in piazza Dante 2 a Bergamo, o nominare difensore di fiducia con studio non in provincia di Bergamo inviandoci la nomina”.

In considerazione del fatto che Lei ha formulato altre segnalazioni con contenuto analogo in relazione a diverse procure della Repubblica, anche per la Segnalazione di cui in oggetto, ai fini di una sua valutazione complessiva, si è ritenuto di fare riferimento a quanto

già emerso a seguito della nota di richiesta chiarimenti al Ministero della Giustizia, relativamente alla sua Segnalazione n.33/2019.

Al riguardo il Ministero della Giustizia, con nota acquisita al protocollo AgID n.13687 del 15 ottobre 2019, ha precisato che: *“a partire dal 9 aprile 2018, una nuova versione del sistema P@ss (Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), applicativo finalizzato alla richiesta da parte dei difensori, tramite il Punto di Accesso, della certificazione di cui all’art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa tramite ricezione, su casella pec di un link per il suo download. Va tuttavia precisato che, non è prevista, allo stato, alcuna obbligatorietà nell’utilizzo del predetto strumento da parte degli Uffici giudiziari, in assenza di espressa disposizione normativa. Tale applicativo, tuttora in corso di diffusione ed implementazione, seppure specificamente realizzato per lo svolgimento dell’attività innanzi richiamata, consente di realizzare benefici ulteriori rispetto alla mera erogazione di un servizio, quali permettere la verifica diretta da parte dei difensori dello stato di avanzamento della richiesta e ridurre i costi e la necessità di spostamenti per i beneficiari del servizio. Per i singoli Uffici giudiziari i vantaggi sono rappresentati dalla ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio stesso e dalla garanzia di assistenza applicativa e sistemistica. Un aspetto non secondario riguarda la possibilità di garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni”*.

Da quanto rappresentato nella nota appena richiamata non emergono, da parte dell’Amministrazione segnalata, violazioni del D.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, per cui si è proceduto all’archiviazione della Segnalazione.

Cordiali saluti